

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione 7 settembre 2005 dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) rispondendo al reclamo del sig. Jean-Marc Bracke (n. R/570/05) nonchè gli atti successivi emanati conseguentemente a tale decisione;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, risultato idoneo al concorso COM/PC/04, contesta la legittimità della decisione dell'APN di non assumerlo quale stagista in base al rilievo che non soddisferebbe i requisiti di anzianità presenti tra i presupposti di idoneità del detto concorso.

Il ricorrente fa valere che la decisione controversa è in contrasto con l'art. 27 dello Statuto nella parte in cui esclude, senza valida giustificazione, una parte dei candidati dal posto da coprire. Inoltre, invoca la violazione del principio di non discriminazione, del principio di buona amministrazione, del principio di indipendenza della commissione di concorso, nonché del principio del legittimo affidamento. Infine, ritiene che la disposizione del bando di concorso su cui si fonda la detta decisione, vale a dire, il punto III.1, sarebbe illegittima, per violazione del principio di non discriminazione e dovrebbe pertanto essere dichiarata inapplicabile, conformemente all'art. 241 CE.

- all'occorrenza, annullare la decisione della Commissione 7 ottobre 2005, recante rigetto del reclamo del ricorrente (n. R/488/05),
- condannare la convenuta al versamento di un'indennità pari a EUR 72 000 per il danno materiale e morale subito dal ricorrente in esito alle irregolarità o agli errori del servizio ripetutamente commessi dalla Commissione nell'ambito degli esercizi di promozione 1998 e 1999,
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente impugna le decisioni della Commissione recanti rigetto della domanda e del reclamo dal medesimo presentati al fine ottenere un risarcimento per il danno materiale e morale che la condotta della Commissione nel contesto degli esercizi di promozione 1998 e 1999 gli avrebbe causato. Infatti, per contestare i provvedimenti adottati dalla Commissione nei suoi confronti, il ricorrente aveva avviato quattro procedimenti precontenziosi e quattro procedimenti contenziosi, sfociati nel ritiro o nell'annullamento dei detti provvedimenti.

Il danno materiale deriverebbe dal fatto che, per garantire pienamente la sua difesa nel contesto dei procedimenti precontenziosi, il ricorrente ha dovuto rivolgersi ad un consulente. Il danno morale deriverebbe dalla situazione di incertezza in cui il ricorrente si è trovato per diversi anni, nonché dalla sua perdita di fiducia nell'istituzione.

Ricorso presentato il 19 dicembre 2005 — Tsarnavas/Commissione

(Causa F-125/05)

(2006/C 60/100)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Vassilios Tsarnavas (Atene, Grecia) [*Rappresentante:* N. Lhoëst, avocat]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione dell'APN 1° aprile 2005 recante rigetto della domanda del ricorrente presentata ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto (domanda n. D/007/05),

Ricorso presentato il 22 dicembre 2005 — Borbély/Commissione

(Causa F-126/05)

(2006/C 60/101)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Andrea Borbély (Bruxelles, Belgio) [*Rappresentante:* R. Stötzel, avocat]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione della Commissione 30 settembre 2005 nella parte in cui non concede alla ricorrente l'indennità giornaliera prevista dall'art. 10, n. 1, dell'allegato VII allo statuto dei dipendenti delle Comunità europee, l'indennità di prima sistemazione prevista dall'art. 5, n. 1, primo comma, dell'allegato VII del detto statuto ed il rimborso delle spese di viaggio sostenute in occasione della sua entrata in servizio, previsto dall'art. 7, n. 1, lett. a), dell'allegato VII allo statuto,

- ingiungere alla Commissione di concedere alla ricorrente l'indennità giornaliera, l'indennità di prima sistemazione e il rimborso delle spese di viaggio sostenute in occasione della sua entrata in servizio, maggiorate degli interessi calcolati dalle date dalle quali le dette somme erano dovute ai sensi dell'allegato VII allo statuto.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, ex dipendente del ministero degli Affari esteri a Budapest (Ungheria), distaccata quale diplomatica alla rappresentanza permanente dell'Ungheria presso l'Unione europea a Bruxelles per quattro anni, è stata nominata dipendente in prova della Commissione e destinata a Bruxelles.

Nel marzo 2005, ha chiesto il beneficio dell'indennità giornaliera e dell'indennità di prima sistemazione, nonché il rimborso delle spese di viaggio sostenute in occasione della sua entrata in servizio. La Commissione ha respinto il suo reclamo.

La ricorrente sostiene che, durante il suo distacco, ha continuato ad essere retribuita dal suo datore di lavoro ungherese ed ha conservato la sua residenza nonché i suoi interessi finanziari in Ungheria. Inoltre, a Bruxelles, viveva in un appartamento ammobiliato messo a sua disposizione dal suo datore di lavoro.

Ricorso presentato il 21 dicembre 2005 — Nanbru/Parlamento

(Causa F-127/05)

(2006/C 60/102)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente(i): Nicole-Kiwi Nanbru (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante: G. Vandersanden, avocat]

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione del Parlamento europeo 28 aprile 2005, notificata alla ricorrente il 3 maggio 2000, recante fissazione dei nuovi diritti alla pensione di anzianità a decorrere dal 1° gennaio 2005,

- riattribuire alla ricorrente i suoi diritti alla pensione come quantificatili in termini costanti, concordanti e controllati forniti per iscritto (mail o note) e confermati oralmente dalla DG del Personale del Parlamento europeo attribuendole un importo differenziale pari a EUR 634,40 al mese sino all'estinzione della sua pensione di anzianità,

- risarcire il danno morale subito dalla ricorrente, danno valutato, ex aequo et bono e provvisoriamente, in EUR 250 000,

- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, agente temporaneo del Parlamento europeo collocata a riposo dal 1° gennaio 2005, si oppone alla decisione della detta istituzione di ridurre l'importo della sua pensione rispetto a quello che le era stato indicato quando aveva valutato l'opportunità di collocarsi a riposo e di chiedere, eventualmente, il trasferimento nel regime comunitario dei diritti alla pensione acquisiti in Belgio.